

zioni da farsi nel giornale si dovrà identificare l'immobile, indicandone possibilmente la località, l'estensione, i confini, ed in ogni caso il relativo numero censuario ossia topografico. Senza quest'ultima indicazione la nota o la petizione saranno toste rigettate. Lo stesso avrà luogo per le iscrizioni contemplate dal §. 5.

La condizione imposta con questo §., come assolutamente necessaria, trova la sua giustificazione in ciò che i libri pubblici sono piantati sulla base dei numeri topografici degli immobili, che di questi immobili col mezzo dei pubblici libri vuol essere resa manifesta l'intera condizione giuridica, e quindi tanto la proprietà rispettiva, quanto i pesi onde sono colpiti, e che perciò era indispensabile che ogni qualvolta un'immobile cambiasse di proprietario, o venisse comunque aggravato, tale cambiamento od aggravio venissero posti in immediata corrispondenza col numero topografico, che solo serve per distinguere l'immobile stesso da un' altro. Siccome poi tale un distintivo si basa sopra regolari ed inappuntabili operazioni catastali, ed offre il facile mezzo delle mappe per vincere una qualsiasi eccezione, non si trovò necessario di apporre come indispensabili anche i distintivi dei confini, della località, e dell'estensione, che nel numero topografico sono già compresi, e dei quali fu consigliata l'indicazione a studio soltanto di una maggior evidenza.

§. 29.

Se nelle rinnovazioni ipotecarie contemplate dai §§. 14, 25, 26 il numero topografico dell'immobile relativo non rappresentasse l'identità dell'immobile colpito dall'iscrizione contenuta nei libri delle Conservazioni delle ipoteche o delle Notifiche, e della quale si ebbe a chiedere la rinnovazione, tale rinnovazione sarà invalida e di nessun effetto quanto alla porzione d'immobili non identificata.

Ove mancasse l'identità dell'immobile non si avrebbe, e-